

Finanziamento - responsabilità precontrattuale – obblighi di informazione – violazione - risarcimento del danno – fattispecie (cod. civ., artt. 1337 e 1440; circ. ABI n. 6/1996)

FATTO

Il ricorrente lamenta che l'intermedio resistente, nelle more dell'istruttoria per la concessione di un finanziamento in sostituzione di un preesistente fido, avrebbe erroneamente applicato gli interessi al tasso debitore.

Segnatamente, nel reclamo e nel ricorso si legge che:

- *in data 2 ottobre 2015, la banca, in occasione del rinnovo del fido preesistente (per il periodo 1.10.2015-31.01.2016), anticipava al cliente che detto fido non sarebbe stato più ulteriormente rinnovato e proponeva di sostituirlo con un finanziamento; il ricorrente accettava immediatamente;*
- *nonostante la banca avesse più di 3 mesi per concludere l'iter prima che il fido venisse meno, l'accordo di finanziamento veniva formalizzato solo il 15.03.2016;*
- *nel lasso di tempo intercorso tra la chiusura del fido e l'apertura del nuovo finanziamento, allo sconfinamento è stato applicato un tasso di interessi debitore del 15,5% e non quello del fido ovvero quello del finanziamento;*
- *nessuno aveva informato il ricorrente del fatto che, venuto meno il fido, sarebbero stati applicati interessi al tasso debitore del 15,5%, altrimenti lo stesso avrebbe sollecitato alla Banca una più rapida conclusione del nuovo contratto al fine di anticiparne l'efficacia al 1.02.2016;*
- *in un caso di sconfinamento avvenuto nelle more di un precedente rinnovo del fido, la Banca aveva applicato il tasso debitore del 15,5% ma successivamente aveva ammesso il proprio errore e riconosciuto al cliente il rimborso richiesto.*

In ragione di ciò, il ricorrente chiedeva all'ABF di condannare l'intermediario al risarcimento del danno, che quantificava in € 1.845,13, pari alla differenza tra la somma pagata con applicazione di interessi al tasso debitore del 15,5% e la somma che il ricorrente avrebbe dovuto corrispondere alla Banca in applicazione delle condizioni di cui al fido.

Con controdeduzioni del settembre 2016, l'intermediario sosteneva la correttezza del proprio operato nella fattispecie de qua e, pertanto, chiedeva il rigetto del ricorso "in quanto infondato in fatto e in diritto".

Invero, l'intermediario rilevava che:

- *una volta scaduta la linea di credito precedentemente concessa al ricorrente, era stato applicato il tasso debitore del 15,5% previsto dalle condizioni contrattuali - conosciute dal ricorrente - in caso di sconfinamento senza fido;*
- *il predetto tasso debitore trovava applicazione indipendentemente dal fatto che sul relativo conto corrente venissero addebitate le rate di un eventuale finanziamento;*
- *era lo stesso ricorrente ad avere ammesso che il termine di tre mesi per il perfezionamento del contratto di mutuo era un termine dallo stesso ipotizzato, senza che fosse stata ricevuta alcuna indicazione e/o rassicurazione in tal senso dalla banca;*
- *la banca aveva provveduto alla stipula del mutuo una volta avuta chiara la volontà del cliente a procedere in tal senso e compatibilmente con le proprie tempistiche di istruttoria e delibere dei competenti organi.*

DIRITTO

La domanda restitutoria del ricorrente si fonda sull'assunto che il danno lamentato - pari alla differenza fra gli interessi calcolati al tasso di sconfinamento in assenza di fido e quelli calcolati al tasso contrattuale dell'apertura di credito in c/c che il mutuo mirava a sostituire - sia stato causato dal ritardo nel perfezionamento del mutuo e che tale ritardo sia imputabile all'intermediario.

Altresì, vengono in rilievo i principi della buona fede e della tutela dell'affidamento del cliente nei propri rapporti con l'istituto bancario.

Al riguardo, sicura preminente rilevanza assume la Circolare ABI 22 gennaio 1996, n. 6, serie legale, ove si legge che «con il Codice di comportamento del settore bancario e finanziario l'ABI ha fornito le direttive alle quali le banche aderenti devono attenersi nello svolgimento dell'istruttoria delle domande di finanziamento. È previsto, in particolare, che “nell'attività di concessione del credito ... l'aderente (banca) si atterrà alle specifiche regole di comportamento di seguito indicate, poste nell'interesse generale dei clienti e a tutela degli stessi. In particolare, esso si impegna a:

- ridurre il più possibile i tempi per le decisioni sulle richieste di affidamento, tenendo conto della propria struttura organizzativa, delle procedure interne e della tipologia del fido richiesto;*
- seguire criteri di trasparenza nelle procedure per la valutazione delle richieste di affidamento al fine di consentire la conoscenza dello stato di avanzamento della pratica di fido».*

Una condotta, dunque, improntata ai canoni della trasparenza e della buona fede.

Consolidata è, al riguardo, la posizione dell'ABF: “Il Collegio, invece, è chiamato a valutare la correttezza del comportamento delle parti anche nella fase delle trattative. [omissis] Tanto premesso, il Collegio si uniforma e richiama le decisioni della Suprema Corte (v., da ultimo, Cass., 26-4-2012, n. 6526), secondo le quali la violazione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, stabilito dall'art. 1337 c.c., assume rilievo non soltanto nel caso di rottura ingiustificata delle trattative, ovvero qualora sia stipulato un contratto invalido o inefficace, ma anche quando (dolo incidente art. 1440 c.c.) il contratto concluso sia valido e tuttavia risulti pregiudizievole per la parte rimasta vittima del comportamento scorretto. In conseguenza e per quanto sopra rilevato in punto di fatto, questo ABF ritiene che la resistente abbia violato i canoni della correttezza e della buona fede di cui all'art. 1337 c.c.” (così testualmente, Collegio di Milano, pronuncia n. 6473/13).

Ancora, quanto all'affidamento del cliente nelle prassi operative precedenti e di conseguenza sull'applicabilità per un ulteriore periodo delle condizioni economiche di un contratto di finanziamento scaduto si veda, per esempio, il Collegio di Milano, pronuncia n. 144/12: “[omissis] Come più volte ribadito da questo Collegio, se da un lato la Banca non è ovviamente soggetta ad alcun obbligo di concedere o rinnovare finanziamenti alla propria clientela, rientrando tali decisioni nella sfera dell'autonomia negoziale, dall'altro sugli intermediari grava un obbligo di clare loqui con riguardo alle determinazioni assunte. Nella specie, sulla scorta delle risultanze istruttorie il Collegio ritiene che la Banca Resistente, in violazione dell'obbligo di correttezza e buona fede che presidia l'esecuzione dei rapporti, non abbia chiaramente avvertito la cliente circa la propria volontà di non concedere ulteriori proroghe del finanziamento, generando così un legittimo affidamento meritevole di protezione”.

Ciò detto, dalla documentazione in atti pare possibile rilevare che nessun referente della filiale con cui il ricorrente risultava essere in contatto aveva esplicitato quelle che sarebbero state le condizioni economiche applicabili, nelle more dell'istruttoria per la concessione del finanziamento, una volta scaduto il fido, né pare che la Banca abbia tenuto aggiornato il ricorrente stesso circa lo stato della procedura di concessione, con ciò ledendo tali condotte i principi di buona fede e trasparenza imposti all'intermediario bancario.

Altresì, emerge che il ricorrente non ha sollecitato una più rapida conclusione dell'istruttoria di concessione del mutuo in quanto lo stesso aveva fatto legittimo affidamento nell'applicazione, durante la fase di “vacanza contrattuale”, di interessi passivi nella misura per lui più vantaggiosa pattuita per l'utilizzo dell'apertura di credito in conto corrente (uguale per gli utilizzi entro fido e per gli sconfinamenti) ovvero per il mutuo chirografario da concedere; e ciò, alla luce della composizione bonaria di un precedente episodio analogo intercorso tra le parti nel 2015.

Per tutte le anzidette ragioni, questo Collegio ritiene che la domanda di risarcimento del danno formulata dal ricorrente sia fondata e che il danno debba essere liquidato nella misura quantificata nel ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio, in accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.845,13 a titolo di risarcimento del danno (...omissis...).